

Delibera n. 112/2023

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 44/2023, nei confronti di Grenga Mario s.a.s. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

L'Autorità, nella sua riunione del 28 giugno 2023

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II (di seguito anche: Legge n. 689 del 1981);
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: Legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:
- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale *“richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente”*;
  - il comma 3, lettera l), numero 1), ai sensi del quale *“applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito”*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: Regolamento sanzionatorio);
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: Linee guida);
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 154/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto recante *“Conclusione del procedimento per l'adozione dell'atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 129/2017”* e, in particolare, la Misura 12 *“Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada”*;

- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 113/2021 recante *"Conclusione del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell'Allegato "A" alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020"*;
- VISTA** la richiesta di informazioni dell'Autorità, prot. ART n. 24091/2022, del 9 novembre 2022, inviata a Grenga Mario s.a.s. (di seguito anche: "Società"), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), della Legge istitutiva, al fine di consentire la concreta attuazione della Misura 12 della delibera n. 154/2019, come modificata dalla succitata delibera n. 113/2021, contenente il termine entro il quale fornire riscontro, con la precisazione che in caso di inottemperanza l'Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta omissiva ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della Legge istitutiva, *"in esito al quale potrà essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato"*; con la suddetta nota veniva richiesto alla Società di indicare i dati relativi a: i) dimensioni dell'impresa e ii) numero e caratteristiche dei contratti di servizio gestiti, provvedendo ad inserire le suddette informazioni nel prospetto allegato alla citata richiesta prot. ART n. 24091/2022;
- VISTE** le note di sollecito dell'Autorità prot. ART n. 26915/2022, del 23 dicembre 2022 e prot. ART n. 1588/2023, del 1° febbraio 2023, con le quali, in assenza dei dovuti riscontri, è stata rinnovata alla Società la precedente richiesta di informazioni e si è rammentato alla stessa che in caso di inottemperanza l'Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta omissiva ai sensi del citato articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della Legge istitutiva;
- VISTA** la nota di riscontro della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Antitrust, acquisita con prot. ART. 29922/2023, del 23 febbraio 2023, alla richiesta informazioni dell'Autorità, prot. ART n. 2312/2023, del 14 febbraio 2023, con la quale è stato comunicato il volume d'affari dichiarato dalla Società, nell'anno d'imposta 2021, ovvero euro 235.063,00;
- VISTA** la delibera n. 44/2023 del 9 marzo 2023, notificata in pari data con nota prot. ART n. 3925/2023, con la quale l'Autorità ha avviato nei confronti di Grenga Mario s.a.s., in relazione alla mancata ottemperanza alle richieste di informazioni sopra richiamate, un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1) della citata Legge istitutiva; il procedimento è stato avviato, sussistendone i presupposti, sulla base della procedura semplificata di cui all'articolo 7 del Regolamento sanzionatorio, pertanto, ai sensi del comma 2 e 3 del suddetto articolo 7, l'Autorità ha ammesso la Società a pagare in misura ridotta la sanzione determinata in euro 1.800,00 (milleottocento/00), entro 30 giorni dalla notifica della medesima delibera n. 44/2023, nella misura della terza parte pari a euro 600,00 (seicento/00), così determinando l'estinzione del procedimento sanzionatorio a condizione che la violazione contestata sia cessata, quindi con la trasmissione all'Autorità, unitamente al pagamento della sanzione e mediante la compilazione del

modello allegato alla suddetta delibera n. 44/2023, delle informazioni richieste con le note prott. ART nn. 24091/2022, 26915/2022 e 1588/2023;

**RILEVATO**

che la Società, nella fase istruttoria del procedimento avviato con la citata delibera n. 44/2023, non si è avvalsa delle facoltà partecipative ivi indicate, omettendo, dunque, di presentare memorie difensive, documenti o una proposta di impegni, di richiedere audizione dinanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, e non ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento sanzionatorio;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 18853/2023, del 31 maggio 2023, con la quale sono state comunicate a Grenga Mario s.a.s. le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, indicando alla Società il termine del 21 giugno 2023 per l'invio di memorie difensive nonché per la richiesta di audizione innanzi al Consiglio dell'Autorità;

**VISTA**

la memoria difensiva del 1° giugno 2023, acquisita con prot. ART n. 19135/2023, di pari data, con la quale il rappresentante della Società ha dichiarato, tra l'altro, che:

- *"Nel 2022 [...], a causa del Covid e della carenza di personale, [...], sono stato costretto a mettermi alla guida ed ho prestato poca attenzione alla lettura della casella di posta elettronica certificata."*;
- *"Ragion per cui, ho sottovalutato le vostre richieste"*;
- *"Per ovviare questi problemi, in data odierna, ho assunto una unità come impiegato amministrativo per evitare questi incresciosi problemi in futuro [...]"*;

**RILEVATO**

che, in allegato alla citata memoria difensiva prot. ART n. 19135/2023, la Società ha trasmesso, tra l'altro, le informazioni richieste con le citate note prott. ART nn. 24091/2022, 26915/2022 e 1588/2023, mediante la compilazione del relativo modello allegato alle suddette;

**VISTA**

la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella suddetta relazione con riferimento alla contestata violazione e, in particolare, che:

1. ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), della Legge istitutiva, l'Autorità *"richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni"* e, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della medesima Legge istitutiva, ove il destinatario di una richiesta di informazioni dell'Autorità non risponda entro il termine stabilito, la stessa può irrogare la sanzione ivi prevista;
2. sulla base delle evidenze agli atti, Grenga Mario s.a.s. non ha fornito, all'Autorità, le informazioni richieste con le note prott. ART nn. 24091/2022, 26915/2022 e

- 1588/2023, entro i termini ivi stabiliti; pertanto, la condotta omissiva illecita della Società risulta perfezionata e la conseguente contestazione fondata;
3. le sopra citate richieste di informazioni sono state trasmesse a Grenga Mario s.a.s. al fine di consentire la concreta attuazione della Misura 12 della delibera n. 154/2019, come modificata dalla succitata delibera n. 113/2021; invero l'acquisizione di tali informazioni è necessaria per l'alimentazione di una banca dati che consentirà all'Autorità di effettuare le valutazioni di competenza finalizzate all'individuazione degli schemi di contabilità regolatoria applicabili ai singoli soggetti regolati;
  4. tra l'altro, con gli avvisi contenuti nelle succitate note dell'Autorità, la Società era stata resa edotta delle possibili conseguenze sanzionatorie derivanti dalla non corretta ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità;
  5. le difese svolte dalla Società nella nota prot. ART n. 19135/2023 non appaiono in alcun modo idonee a giustificare il mancato riscontro alle suddette richieste di informazioni entro i termini dalle stesse stabiliti e, anzi, confermano la natura colposa della sua condotta; invero, nella nota in esame si ammette di aver *"[...] prestato poca attenzione alla lettura della casella di posta elettronica certificata"* e *"[...] sottovalutato le [...] richieste [dell'Autorità]"*;
  6. l'ottemperanza tardiva della Società non vale ad escludere la responsabilità in capo alla medesima in ordine all'accertata violazione, ma è unicamente valutabile ai fini della quantificazione dell'importo della sanzione;

**RITENUTO**

pertanto, in relazione alla contestazione formulata nella delibera n. 44/2023, del 9 marzo 2023, di accertare l'inottemperanza nei termini, e di procedere, conseguentemente, in applicazione dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'irrogazione della relativa sanzione;

**CONSIDERATO**

altresì quanto riportato nella relazione istruttoria in relazione alla determinazione dell'ammontare della sanzione, in considerazione di quanto previsto all'articolo 25 del Regolamento sanzionatorio e delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, e, in particolare, che:

1. ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 689 del 1981, la sanzione deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *"alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*;
2. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza che la Società non ha adempiuto, nei termini stabiliti, all'obbligo di fornire le informazioni richieste, così impedendo di fatto all'Autorità di dare tempestiva e concreta attuazione ai contenuti di cui alla Misura 12 della citata delibera n. 154/2019;

3. con riferimento alle azioni attuate dall'agente volte all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione, seppur tardivamente e solo successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie, la Società ha trasmesso le informazioni richieste (cfr. prot. ART n. 19135/2023, del 1° giugno 2023);
4. non sussiste la reiterazione;
5. in relazione alle condizioni economiche di Grenga Mario s.a.s., dai dati acquisiti con la citata nota della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Antitrust, prot. ART. 2922/2023, risulta che la suddetta Società ha dichiarato, per l'anno d'imposta 2021, un volume d'affari pari ad euro 235.063,00;
6. ai fini della quantificazione della sanzione è necessario considerare il suddetto volume d'affari relativo all'anno 2021, atteso che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della Legge istitutiva, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata;
7. per le considerazioni su esposte e sulla base Linee guida, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 1.800,00 (milleottocento/00); ii) applicare, sul predetto importo base, la riduzione di euro 450,00 in considerazione della tardiva ottemperanza alla richiesta di informazioni; (iii) quantificare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00);

**RITENUTO**

pertanto di procedere, in applicazione dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) per l'inadempimento nei termini alle suddette richieste di informazioni;

tutto ciò premesso e considerato

**DELIBERA**

1. l'accertamento, per i fatti di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, della mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità di cui alle note prott. ART nn. 24091/2022, 26915/2022 e 1588/2023 e di procedere, conseguentemente, nei confronti di Grenga Mario s.a.s., in applicazione dell'articolo 37, comma 3, lettera l) numero 3), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'irrogazione della relativa sanzione;
2. l'irrogazione, per i fatti di cui in motivazione, nei confronti di Grenga Mario s.a.s., in applicazione dell'articolo 37, comma 3, lettera l) numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00);

3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio pagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line pagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa - delibera n. 112/2023";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Grenga Mario s.a.s., nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro il termine di 60 giorni, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 28 giugno 2023

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)